

Tecnica

Uso e destinazione dei veicoli

30/04/2008

La violazione di cui all'articolo 82 del codice della strada ricorre quando viene utilizzato un veicolo per un uso o una destinazione diversa da quella riportata sulla carta di circolazione e si concretizza solo ed esclusivamente se la violazione accertata non è già sanzionata da un'altra norma speciale.

L'attuale codice della strada definisce:

- la destinazione del veicolo, come la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche;
- l'uso del veicolo, come l'utilizzazione economica dello stesso e viene riferito solo ed esclusivamente sotto due profili:

1. l'uso proprio;
2. l'uso di terzi che comprende:
 - a) la locazione senza conducente (art. 84);
 - b) il servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (artt. 85-86);
 - c) il servizio di linea per trasporto di persone (art. 87);
 - d) il servizio di trasporto di cose per conto di terzi (art. 88);
 - e) il servizio di linea per trasporto di cose (art. 89);
 - f) il servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi (art. 90);

L'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 stabilisce che «il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 600 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
- b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti...omissis... (l'articolo 6 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 dispone che "L'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerare complementare o accessoria dell'attività principale della impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) le cose trasportate per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
- b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
- c) i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa");
- d) le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere».

Una peculiare limitazione è rappresentata nell'articolo 83, comma 2 del codice della strada che recita: "La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t."

Alla luce di quanto esposto si rappresenta che il trasporto di merci in conto proprio con autoveicoli

aventi un peso complessivo uguale o inferiore a 6 t. è libero (il trasporto di merci per conto di terzi richiede l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori ove in mancanza si applica l'articolo 26 della legge 298/1974), ma non delle persone per fini privati la cui violazione è riconducibile all'articolo 82 del codice della strada. Per quanto riguarda l'uso terzi, l'articolo 82, comma 4 del codice della strada specifica che "Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione", mentre l'articolo 88, comma 1 del codice della strada dispone che "Agli effetti del presente articolo, un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente".

Entrando nei contenuti della tipologia di uso, l'articolo 40 della legge 298/1974 definisce il trasporto di cose per conto di terzi come "l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo" e stabilisce che la condizione necessaria per effettuare tale attività è l'iscrizione obbligatoria all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Gli fa eco l'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997 n. 454, che recita: "Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori", nonché l'articolo 1 del d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 stabilendo che "costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose verso corrispettivo".

Tipologie di trasporto

• Su veicoli muniti di certificato A.T.P.

I veicoli muniti di certificato A.T.P. sono quelli allestiti con impianto frigo, refrigerante, coibentato, ecc. che consenta il trasporto in modo specifico di alimentari in regime di temperatura controllata; questi veicoli devono tra le altre cose, soddisfare delle esigenze igienico-sanitarie e devono pertanto essere muniti anche di autorizzazione sanitaria.

Con un parere del Ministero dei trasporti (vedi circolare prot. 886EF AG del 12.10.2000) su questi veicoli è consentito il trasporto anche di altre cose (non alimentari).

Il trasporto di altre cose non dovrà contrastare con le normative sanitarie ed infatti, ad esempio, contemporaneamente nello stesso scomparto con la carne fresca non possono essere trasportate altre cose. Il veicolo dovrà sempre e comunque essere tenuto in condizioni igieniche di pulizia ottimali, (tratto da "Manuale della circolazione stradale").

Bisogna precisare inoltre che i veicoli A.T.P. possono circolare anche nei festivi in deroga ai divieti di circolazione previsti dall'articolo 6 del codice della strada; nel caso in cui trasportano altre tipologie di cose, dovranno essere autorizzati per la circolazione. Inoltre se trattasi di veicoli con portata superiore a 3000 Kg e massa complessiva superiore a 6000 Kg muniti di licenza trasporto merci conto proprio si potranno trasportare solo le cose indicate nella licenza.

• Su carri attrezzi

Detti veicoli, ad uso "speciale", sono esenti dalla legge 298/1974 qualora vengono utilizzati per lo scopo per cui sono stati immatricolati. Se dovessimo trovare ad esempio un carro attrezzi che trasporta veicoli nuovi accompagnati da documento di trasporto, pare ovvio che il veicolo venga quanto meno utilizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione. Si ravviserà pertanto sicuramente la violazione prevista dall'art. 82 del codice della strada, per uso diverso del veicolo e le conseguenti violazioni alle norme sull'autotrasporto di cose qualora il veicolo superi i 3.000 Kg di portata e i 6.000 Kg di massa complessiva. Se i veicoli saranno trasportati per conto di terzi sarà sempre e comunque necessaria l'iscrizione all'Albo autotrasportatori.

Si applicheranno quindi le sanzioni previste col fermo del veicolo; il veicolo stesso, proprio per le caratteristiche per le quali è stato omologato e immatricolato, non potrà mai essere iscritto nell'elenco dei veicoli indicati nell'autorizzazione globale al trasporto di merci né potrà mai avere una licenza al trasporto per conto proprio.

I carri attrezzi sono esenti tra l'altro alla normativa sui divieti di circolazione ed alle limitazioni relative al cronotachigrafo (vedi esenzioni Regolamento Ce n. 561/2006) a differenza dei veicoli per trasporto specifico di veicoli che oltre a dover sottostare alla normativa sul trasporto merci legge 298/1974, devono anche montare l'apparecchio cronotachigrafo, inserire regolarmente il foglio di registrazione giornaliero e circolare nei giorni e con le modalità previste dal calendario sulla circolazione.

Violazioni riconducibili all'art. 82 c.d.s.

Una numerosa serie di violazioni ricadono nel campo di applicazione di cui all'articolo 82 del codice della strada tra le quali annoveriamo le principali:

- un autocarro classificato per uso proprio (con pmc inferiore/uguale a 6 t.) che effettua un trasporto per conto di terzi;
- un autocarro che trasporta persone nel vano di carico della merce;
- un autocarro che trasporta nella cabina persone non addette al carico e scarico o all'uso della merce trasportata;
- una macchina agricola che trasporta materiale diverso dai prodotti agricoli-forestali o attrezzi non connessi con l'attività agricola;
- una trattoria agricola che traina un rimorchio stradale;
- un rimorchio specifico per trasporto di attrezzature sportive e turistiche (T.A.T.S.) che carica oggetti diversi.

Chiarimenti

Il Ministero dei trasporti e della navigazione con nota prot. n. 597/DC1 del 1° luglio 1998 ha espresso l'opinione che non appare incompatibile, rispetto alla norma dell'art. 82 c.d.s., il trasporto di cose proprie o campioni gratuiti ai fini non commerciali, su autovetture destinate al trasporto di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo. Tale parere viene esteso anche al trasporto di depliant, opere di letteratura scientifica e piccoli omaggi pubblicitari, effettuati da informatori medico-scientifici o da rappresentanti di commercio. È possibile inoltre trasportare i citati oggetti all'interno dell'abitacolo, previa rimozione dei sedili, in quanto la direzione generale della M.C.T.C. con apposite circolari di cui n. 1272/4110 del 24 aprile 1996 e n. 1017/DCI del 3 dicembre 1997 ha precisato che il numero dei posti indicati nella carta di circolazione del veicolo è riferito soltanto al numero massimo di posti da non superare. Ciò consente di riconoscere all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, all'infuori di quelli che costituiscono la prima fila, ai fini del trasporto del sopraccitato materiale. Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perciò, ogni possibile interferenza con il divieto di cui all'articolo 78 del c.d.s. Rimane comunque evidente che il trasporto delle cose sopraindicate deve sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni di cui all'articolo 164 del codice della strada; infatti la sistemazione delle cose all'interno dell'abitacolo deve essere tale da non costituire spostamenti, non limitare la visuale o la piena manovrabilità dei comandi e, comunque, non superare i limiti di massa complessiva indicati sulla carta di circolazione. Tutto questo avveniva fino al 1998 quando è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "promiscuo"; infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della direttiva 98/14/Ce a partire dal 1° ottobre 1998 non potranno più essere classificati "per trasporto promiscuo", in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (circolare Ministero dell'interno n. 300/A/43928/105/27 del 27 luglio 1999). Si precisa che:

- la direttiva 98/14/Ce non ha imposto l'obbligo di aggiornare le omologazioni già rilasciate per cui, gli autoveicoli precedentemente classificati per trasporto promiscuo ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera "C" del codice della strada, continueranno a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo la destinazione;
- pertanto alla luce della direttiva 98/14/Ce le sigle che individuano le carrozzerie delle autovetture riportate sulla carta di circolazione sono ora le seguenti:

- a) AA Berlina;
- b) AB Due volumi;
- c) AC Familiare;
- d) AD Coupé;
- e) AE Decappottabile

f) AF Ad uso promiscuo (questa sigla non identifica i veicoli classificati dall'articolo 54, comma 1, lettera impropria del termine inglese "multi-purpose vehicle" e del francese "vehicule à usage multiples" ed indica i veicoli monovolumi o multiuso. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con la circolare prot. n. 1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l'idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera "C" del codice della strada.

Al tempo stesso ha precisato che:

- i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone) possono essere utilizzati anche per

effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l'obbligo, in questa ipotesi, dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;

- nel caso di veicoli della categoria internazionale M1 (autoveicoli per trasporto di persone) è ora legittimo e non più sanzionabile ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 10 del c.d.s., il trasporto di cose, purché nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 164 del c.d.s.

Le autovetture per le esercitazioni alla guida delle autoscuole possono essere utilizzate anche per uso privato a condizione che il titolare rinunci alle agevolazioni fiscali relative alla tassa di proprietà del veicolo e renda inoperanti i doppi comandi.

Tale possibilità non è estesa agli altri tipi di veicoli utilizzati per le esercitazioni alla guida finalizzate al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, D ed E come dispone il d.m. 317/1995.

Autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico

Tali veicoli vengono considerati di particolare interesse, come indicato nella circolare n. 256-CTAG del 30 marzo 2001 Ministero dei trasporti e della navigazione, in quanto costituiscono una sorta di "memoria storica" dell'industria automobilistica e pertanto non sono destinati alle finalità imprenditoriali tipiche dell'attività di autotrasporto, potendo essere detenuti solo per motivi collezionistici; infatti si precisa che:

- i veicoli di interesse storico o collezionistico sono ammessi alla circolazione avuto riguardo, per gli aspetti amministrativi, alla non utilizzazione dei medesimi per alcun tipo di trasporto;
- la materia di riferimento è regolata dall'articolo 60 del codice della strada e dall'articolo 215 del regolamento che dettano norme per la individuazione e la classificazione proprio degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, stabilendo quale presupposto, l'iscrizione ad uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo;
- qualora l'autoveicolo sia regolarmente iscritto in uno dei predetti registri, viene a mancare l'oggetto stesso del trasporto e cioè le "cose trasportate" facendo sì che tale veicolo, non a cagione delle sue caratteristiche tecniche, ma per la sua stessa natura di oggetto destinato al collezionismo, non è assoggettabile alle norme di cui alla legge 298/1974; così ai fini della ammissione alla circolazione, non dovranno essere richiesti i particolari titoli autorizzativi che, invece come è noto, sono obbligatori per la circolazione e l'immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto;
- sembra quindi sufficiente, per quanto riguarda l'aspetto dell'immatricolazione, la presentazione della certificazione relativa all'iscrizione del veicolo di interesse storico o collezionistico negli appositi registri, unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto;
- a questa condizione, qualora i predetti veicoli effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, saranno soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 82 del codice della strada;
- ai fini della circolazione dei mezzi di interesse storico e collezionistico non sono pertanto richieste particolari formalità, e sarà quindi sufficiente tenere a bordo, oltre alla carta di circolazione, la certificazione di iscrizione nell'apposito registro storico.

Disposizioni particolari

L'articolo 82 del codice della strada oltre a definire l'uso e la destinazione dei veicoli, stabilisce anche che:

- previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciata in base al nulla osta del Prefetto, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone;
- analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti, in servizio di linea e viceversa.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, il permesso autorizzativo al trasporto di persone con autocarro non può essere superiore a 5 giorni e le finalità del rilascio riguardano scopi:

1. di istruzione;
2. di igiene;
3. di beneficenza e per motivi di pubblico interesse;

4. per congressi, riunioni ed altre manifestazioni;
5. per gite di società atletiche e sportive.

Si precisa che alcune violazioni per l'uso e la destinazione diversi del veicolo possono concorrere anche con un illecito fiscale previsto e sanzionato dalla l. 27/1978 in quanto per alcuni veicoli la tassa di possesso è diversa (di minore importo a favore dell'utente) proprio per la destinazione e l'uso del veicolo in riferimento al d.P.R. n. 39/1953. Ma, se viene contestato l'articolo 82 del codice della strada a seguito della violazione dell'uso e della destinazione (per trasporto abusivo di persone non autorizzato), in virtù del d.m. 25 novembre 1998, n. 418 l'organo accertatore dovrà fare una apposita segnalazione alla Agenzia regionale delle entrate competente per il territorio dove il proprietario del veicolo corrisponde la tassa di proprietà (se il titolare è residente a Pisa, la tassa di proprietà fa riferimento alle tabelle parametriche della Regione Toscana), affinché si provveda a recuperare la differenza della tassa, come se fosse un veicolo destinato al trasporto di persone, attraverso il provvedimento di contestazione formale.

Problemi operativi

Premesso che l'articolo 54, comma 1, lett. d), del codice della strada classifica gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, ciò ha creato tra gli operatori molta titubanza nella corretta applicazione dell'articolo 82 c.d.s. per quanto riguarda il diverso uso e destinazione del veicolo. La legge 298/1974 ed il d.m. 212/1998 stabiliscono chi deve condurre il veicolo con particolare riferimento ai trasporti effettuati per conto proprio e per conto di terzi, nonché in via residuale, proprio in riferimento al predetto articolo 54, il personale che può essere autorizzato a prendere posto, oltre al conducente, nella cabina del veicolo. Ma il problema nasce per gli autocarri di massa complessiva inferiore a 60 quintali e soprattutto per quelli che hanno massa a pieno carico fino a 35 quintali definiti autocarri leggeri. A tal fine si ribadisce che:

1. sugli autocarri, oltre al conducente, può prendere posto solo ed esclusivamente personale addetto all'uso ed al trasporto della merce caricata;
2. il trasporto dell'amico, della fidanzata, del figlio da accompagnare a scuola, dell'utilizzo del veicolo per andare al ristorante, al mare o in discoteca risulta ingiustificabile e pertanto è soggetto alla contestazione dell'articolo 82 del codice della strada con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 74,00 a € 296,00 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (fermo amministrativo del veicolo per la durata della sospensione);
3. il trasporto di cose per "Conto di terzi" effettuato con un autocarro di massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 kg e la cui carta di circolazione riporta trascritto "Uso proprio", costituisce violazione al precetto di cui all'articolo 26 della legge 298/1974 per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione del proprietario del veicolo all'Albo provinciale degli autotrasportatori e dell'articolo 82 del codice della strada;
4. l'ufficio dell'organo accertatore dovrà segnalare la violazione contestata di cui all'articolo 82 del codice della strada all'Agenzia regionale delle entrate, sia per quanto riguarda la riparametrazione della tassa di proprietà in merito alla violazione dell'uso e della destinazione del veicolo, quanto per il recupero dell'Iva eventualmente scaricata nella denuncia dei redditi dal proprietario del veicolo, se lo ha acquistato per fini commerciali;
5. l'ipotesi della violazione di cui all'articolo 2 del d.m. 25 marzo 1996, n. 326 per quanto riguarda la rimozione della protezione metallica costituita da barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri del vano di guida degli autocarri, non costituisce la violazione dell'articolo 82 del codice della strada, bensì quella dell'articolo 78 del codice della strada perché non è stata modificata la destinazione del veicolo, ma le prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive in sede di omologazione;
6. l'articolo 12 del d.m. 22 maggio 1998, n. 212 stabilisce che durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto. Pertanto, qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente accertatore invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa è iscritta per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso;

7. l'articolo 31 della legge 298/1974 stabilisce che, per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 kg classificati per "Uso proprio", i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli debbano essere il titolare della licenza al trasporto merci o un lavoratore dipendente della stessa impresa (se l'impresa è a conduzione familiare il veicolo può anche essere condotto da un familiare). A queste condizioni i veicoli fino a 6.000 kg sono esentati dal rispetto della predetta normativa per quanto riguarda la conduzione del mezzo, ma rimane sempre valido il dettato prescrittivo dell'articolo 54 del codice della strada proprio in riferimento alla tipologia della classificazione dei veicoli, soprattutto per gli autocarri.

Il trasporto di persone con autocarro per fini privati

L'articolo 54, comma 1, lett. d) del codice della strada distingue gli autocarri come: "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse". Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che su autocarri/autotreni/autoarticolati che effettuano trasporto di cose per "conto terzi", la presenza di persone non addette all'uso o al trasporto delle merci comporta la violazione di cui all'articolo 82 del codice della strada con sanzione amministrativa di € 74 e la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (consegue il fermo amministrativo del veicolo). Questa tipologia di violazione è ammessa per tutti gli autocarri che effettuano trasporto di cose per conto terzi, mentre per quanto riguarda il trasporto di cose per "conto proprio", la predetta violazione è applicabile solo agli autocarri aventi un peso complessivo a pieno carico fino a kg 6.000 (si rappresenta che per gli autocarri aventi un peso complessivo superiore a kg 6.000 ed effettuano trasporto merci in conto proprio, la violazione è riconducibile all'articolo 46 della legge 298/1974 in quanto si viola il dettato normativo ascritto all'articolo 31 legge 298/1974 che dispone "il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: ...omissis ... ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti. Per gli autocarri aventi un peso complessivo fino a kg 3.500 si è espresso, con lo stesso orientamento, anche il Ministero dell'interno con circolare prot. n. M/2413-38 del 28 gennaio 1999 e circolare n. 300/ A/1 /34115/108/68 del 6 agosto 2004. Successivamente l'articolo 35, comma 11 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) ha previsto una particolare deroga per quanto riguarda il trasporto di persone con autocarri della categoria N1 (peso complessivo fino a kg. 3.500), ovvero "Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti autoveicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lett. b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lett. c), dell'articolo 79-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto". In data 13 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla G.U. n. 289 il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 che disciplina la "Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi ... omissis ..." prescrivendo le seguenti caratteristiche:

1. il veicolo deve essere immatricolato o reimmatricolato nella categoria internazionale N1 (autocarro con peso complessivo fino a kg 3.500);
2. la carta di circolazione deve riportare un codice di carrozzeria F0 "effe zero" (furgone con cabina integrata nella carrozzeria);
3. la carta di circolazione deve riportare la capacità di trasporto persone in 4 o più posti;
4. il rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180 (indice di riferimento).

Alla luce di quanto rappresentato, l'Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna (U.M.C.) con circolare n. 3/2007 del 21 febbraio 2007, avente ad oggetto "Violazioni all'art. 82 del c.d.s. per trasporto privato delle persone su autocarri cat. n. 1. Provvedimento 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle entrate" ha disposto che "in caso di violazioni all'art. 82 c.d.s. (e cioè il trasporto privato di persone su autocarri), applicherà il provvedimento in oggetto, per il quale, se sussistono le condizioni previste, procederà alla restituzione della carta di circolazione al legittimo intestatario

senza emanare ordinanza di sospensione".

Esempio pratico

Seguono due diversi esempi di carta di circolazione di autocarri classificati N1, con il codice di carrozzeria "F0" ed un numero di posti uguale o maggiore a 4 (tratto da [www.vigilaresullastrada](http://www.vigilaresullastrada.it)):

1. nel primo documento la potenza è 82 KW e la portata 415 kg (quindi 0,415 tonnellate). Il rapporto $82/0,415 = 197,59$, quindi un valore superiore a 180, per cui in tale autocarro è ammessa, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 54 e 82 del codice della strada, anche la destinazione per il trasporto di persone;

2. nel secondo documento la potenza è 69 KW e la portata 725 kg (quindi 0,725 tonnellate). Il rapporto $69/0,725 = 95,17$, quindi un valore inferiore a 180, per cui in tale autocarro resta non ammessa la destinazione per il trasporto di persone.

*di Franco Medri, Ispettore superiore di polizia stradale
In "Il vigile urbano" n. 1 - gennaio 2008*

Indietro

ASSINFORM Srl - Tutti i diritti riservati ASSINNEWS.it Copyright ©